

Massimario di giurisprudenza amministrativa (a cura della redazione)

Cons. Stato, Sez. IV 31 luglio 2025, n. 6778 - Lopilato, pres.; Arrivi, est. - Montifer s.r.l. (avv.ti Trombadore e Ramadori) c. Comune di Montichiari (avv.ti Ballerini e Ciapponi) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono - Ordine di rimozione e di avvio al corretto recupero e/o smaltimento di rifiuti - Modalità di accertamento della responsabilità.

L'art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 si limita a prescrivere che la responsabilità da abbandono di rifiuti deve essere constatata in base ad accertamenti svolti in contraddittorio con il soggetto indagato, ma non richiede che vi sia un confronto pre-procedimentale, antecedente all'avvio del procedimento stesso. L'effettuazione di un primo sopralluogo in assenza del responsabile non genera alcun vulnus al principio del giusto procedimento, visto che questi non è comunque destinatario di un provvedimento a sua insaputa, ma ha la possibilità di difendersi durante l'istruttoria procedimentale (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. VII 23 luglio 2025, n. 6550 - Rsg S.r.l. (avv. Di Marco) c. Regione Abruzzo (Avv. gen. Stato) ed a.

Ambiente - VIA - Progetto di chiusura e recupero ambientale della discarica - Smaltimento di manufatti contenete amianto legato in matrice cementizia o resinoida - Compatibilità del progetto presentato con gli strumenti urbanistici.

La valutazione d'impatto ambientale non può non tener conto della compatibilità del progetto presentato con gli strumenti urbanistici. La funzione tipica della VIA è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza della sottrazione di tali scelte al sindacato del Giudice amministrativo se non laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto (1).

(1) In senso conforme cfr. Corte giust. UE 4 marzo 2015, in causa C-534/13, in *Foro amm.*, 2015, 3, 671; Cons. Stato, Sez. IV 4 dicembre 2017, n. 5668, *ivi*, 2017, 12, 2381; Id., 1° aprile 2020, n. 2195, in www.osservatorioagromafie.it; Id., 21 febbraio 2023, n. 1776., *ivi*.

*

Cons. Stato, Sez. IV 22 luglio 2025, n. 6490 - Carbone, pres.; Arrivi, est. - (*Omissis*) (avv. Buffoli) c. Comune di (*Omissis*) (avv. Bezzi).

Sanità pubblica - Rifiuti - Ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati - Responsabilità per abbandono o deposito incontrollato.

La responsabilità per illeciti ambientali, tra i quali figura anche l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti, si basa sul criterio probatorio del "più probabile che non" o della preponderanza dell'evidenza, perciò richiede che la responsabilità di un soggetto nella commissione dell'illecito, ipotizzata dall'autorità competente, sia più probabile della sua negazione, in linea con l'orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione europea, la quale, nell'interpretare il principio "chi inquina paga", ha fornito una nozione di causa in termini di aumento del rischio, ossia come contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell'inquinamento, nonché conformemente alla considerazione per cui la "responsabilità ambientale" non ha natura penalistica, perciò non richiede il

rigore probatorio previsto in subjecta materia (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 22 gennaio 2013, n. 361, in *Diritto marittimo*, 2013, 4, 882; Id. 1° marzo 2019, n. 1423, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

Cons. Stato, Sez. IV 22 luglio 2025, n. 6489 - Carbone, pres.; Arrivi, est. - ANAS s.p.a. (avv.ti Masini e Mandalari) c. Comune di Rosarno (n.c.).

Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono di rifiuti - Omessa manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze - Responsabilità dell'ente proprietario della strada.

La colpa dell'ente proprietario della strada nell'abbandono di rifiuti (cfr. art. 192, d.lgs. 152/2006) è integrata dall'omessa manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze ex art. 14 d.lgs. 285/1992, omissione che risulta ex se dimostrata dalla presenza di rifiuti in loco, senza che occorra provare ulteriori profili di colpa dell'ente proprietario. L'art. 14, d.lgs. n. 285 del 1992 impone all'ente proprietario della strada, tra l'altro, la «manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze ed arredo»: tale disposizione deroga, in quanto speciale, alla generale previsione dell'art. 192, d.lgs. n. 152 del 2006 e, dunque, rende non necessaria la dimostrazione dell'elemento soggettivo in capo al proprietario della strada in caso di presenza di rifiuti sulla strada stessa o sulle relative pertinenze (1).

(1) In senso conforme cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. IV 9 novembre 2019, n. 7669, in *Riv. giur. edil.*, 2019, 6, I, 1523. Cfr., altresì, Cons. Stato, Sez. II 13 giugno 2019, n. 3967, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; Id., Sez. IV 17 febbraio 2023, n. 1663, in www.osservatorioagromafie.it.

*

Cons. Stato, Sez. IV 21 luglio 2025, n. 6417 - Carbone, pres.; Gambato Spisani, est. - Acs Dobfar S.p.a. (avv.ti Prati e Scotti) c. Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del Made in Italy e della salute ed a. (Avv. gen. Stato) ed a.

Bellezze naturali - Disciplina in materia di SIN - Stabilimento che produce principi attivi per farmaci - Inclusione di alcune aree nel perimetro del sito di interesse nazionale "Bacino del fiume Sacco" - Illegittimità.

L'inclusione di una data area, che potrebbe coincidere anche con il territorio di un Comune, all'interno di un SIN non significa che ciascuna di esse all'interno del relativo perimetro sia contaminata e debba essere sottoposta a bonifica; l'inclusione nel SIN infatti ha di per sé una sola conseguenza, ovvero l'accentramento in capo al Ministero delle competenze per la bonifica stessa, che deve poi avvenire applicando le relative norme generali: ciò si ricava dall'art. 1, commi 3 e 5 della legge n. 426/1998, che demandano appunto al Ministero di predisporre il programma di bonifica e di attuarlo. Quest'affermazione va però precisata ed approfondita nella sua esatta portata. L'inclusione nel SIN di un dato terreno assorbe, e quindi ne rappresenta un equivalente normativo, il presupposto indicato dall'art. 242, d.lgs. n. 152/06 del «verificarsi di un evento (...) potenzialmente in grado di contaminare il sito» che obbliga ad attivare le relative procedure di bonifica: ciò si desume dalla lettera dell'art. 252, d.lgs. n. 152/2006, che prevede appunto l'individuazione del SIN sulla base di presupposti inerenti la pericolosità degli inquinanti presenti nonché sulla base dell'impatto ambientale in termini di rischio sanitario ed ecologico. In questo modo, l'inclusione di un terreno nel SIN viene a costituire un vero e proprio vincolo ambientale, del quale si deve tener conto, ad esempio, nel momento in cui si rilasci un permesso di costruire (1).

(1) Sul punto in senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 14 febbraio 2023, n.1547, in www.osservatorioagromafie.it. In questi termini, Cass. Sez. III Pen. 2 febbraio 2018, n. 5075, Buglisi ed a., *ivi*, nonché T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I 15 ottobre 2008, n. 8920, in questa Riv., 2009, 5, 360 e T.R.G.A. Trento 20 novembre 2013, n. 382, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>, sentenze di I grado non appellate e passate in giudicato

*

Cons. Stato, Sez. IV 17 luglio 2025, n. 6287 - Lamberti, pres. f.f.; Loria, est. - Cdp Immobiliare s.r.l. in liquidazione (avv.ti Frisina, Mercurio) c. Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Avv. gen. Stato) ed a.

Acque - Rifiuti - Principio di precauzione - Misure di prevenzione.

Il principio di precauzione è stato concepito per offrire una risposta al problema della gestione dei rischi per la salute delle persone e per l'ambiente quando neppure la più seria istruttoria scientifica sia in grado di fornire delle certezze riguardo ai pericoli, agli oneri e agli effetti collaterali connessi ad una determinata attività. La finalità del principio è dunque quella di assicurare, in modo trasversale, la tutela di beni e di interessi primari, e tra questi certamente rientrano la tutela della salute umana e dell'ambiente, quando essi siano minacciati non solamente da pericoli concreti, ma anche da rischi la cui misura e incidenza sia difficilmente ponderabile. Nel caso di un'area di bonifica che presenta rilevantissimi rischi per le matrici ambientali e per la salute umana, sicuramente trova applicazione detto principio che deve essere declinato, per quanto riguarda le misure di prevenzione, ai sensi del citato art. 245, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006. Le misure di prevenzione, nei casi quali quello in esame, non sono soltanto quelle da assumersi nell'urgenza e nell'immediatezza dell'iniziale fatto inquinante, ma anche quelle volte a fronteggiare, nel corso del tempo necessario alla bonifica (nella specie evidentemente assai lungo), situazioni sopravvenute che, per la loro rilevanza e intensità inquinante, devono essere affrontate anche attraverso un iter non necessariamente immediato, ma al contrario protratto nel tempo (con varianti ai piani di messa in sicurezza e di bonifica etc...) (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 14 luglio 2025, n. 6166 - Carbone, pres.; Tagliasacchi, est. - Roberto Fiorillo e Marta Cerreto (avv. Plini) c. Comune Caserta (avv. Gallo) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono - Colpa del proprietario che si disinteressa del fondo.

È ravvisabile la colpa del proprietario che si disinteressa del fondo omettendo di adottare le cautele necessarie ad evitare che siano accumulati rifiuti; il requisito della colpa postulato dall'art. 192, del d.lgs. n. 152/2006, consiste oltre che nella commissione di condotte positivamente orientate all'abbandono dei rifiuti, anche nell'omissione di quei doverosi controlli che - soli - potrebbero distogliere o impedire terzi soggetti dal compiere le condotte sanzionate dalla norma, tra cui quelle di deposito incontrollato e di abbandono per le quali è causa (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 21 marzo 2024, n. 2746, in www.osservatorioagromafie.it e Cons. Stato, Sez. IV 19 marzo 2021, n. 2399, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

Cons. Stato, Sez. IV 14 luglio 2025, n. 6159 - Carbone, pres.; Tagliasacchi, est. - Fallimento Ecoverde S.n.c. di Paggi Alberto & C (avv. Marcucci) c. Comune di Giano dell'Umbria (avv. Ricci) ed a.

Sanità pubblica - Ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati - Curatela fallimentare.

Secondo il diritto eurounitario, i rifiuti devono essere in ogni caso rimossi, anche qualora l'attività dell'impresa cessi: il soggetto responsabile potrà essere individuato nello stesso imprenditore non fallito, oppure in colui che amministra il patrimonio fallimentare. Invero, i costi della gestione dei rifiuti vanno imputati sia al loro produttore iniziale che ai detentori del momento ed ai detentori precedenti, potendo riconoscersi l'esimente prevista all'art. 192, comma 3 del d.lgs. n. 152/2006 soltanto ed unicamente a favore di chi non sia mai stato detentore dei rifiuti e, pertanto, nei confronti, ad esempio, del proprietario incolpevole del terreno (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 20 novembre 2023, n. 9928, in www.osservatorioagromafie.it; Cons. Stato, Sez. IV 5 marzo 2025, n. 1883, *ivi*.

*

Cons. Stato, Sez. IV 14 luglio 2025, n. 6137 - Martino, pres. f.f.; Tagliasacchi, est. - 2I Rete Gas S.p.a. (avv. Prati) c. Comune di Verbania (avv. Giuffria) ed a.

Ambiente - Accertamento della responsabilità per l'inquinamento storico di un'area utilizzata in passato per la produzione del c.d. gas di città - Possibile contaminazione dei luoghi.

La bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell'inquinamento, ma che sia ad essa subentrata per effetto di fusione per incorporazione, nel regime previgente alla riforma del diritto societario, e per condotte antecedenti a quando l'istituto della bonifica è stato introdotto nell'ordinamento giuridico, ove gli effetti dannosi dell'inquinamento permangono al momento dell'adozione del provvedimento (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 22 ottobre 2019, n. 10, in www.osservatorioagromafie.it e, in tempi più recenti, Cons. Stato, Sez. IV 8 febbraio 2023, n. 1397, in *Foro amm.*, 2023, 2, II, 183.

*

Cons. Stato, Sez. IV 11 luglio 2025, n. 6062 - Carbone, pres.; Gambato Spisani, est. - Regione Lombardia (avv. Pujatti) c. Sares Green S.r.l. (avv. Mariuzzo) ed a.

Sanità pubblica - Archiviazione dell'istanza per il rilascio di provvedimento autorizzativo unico regionale - PAUR per la realizzazione di un nuovo impianto di conversione catalitica di sostanze polimeriche da rifiuti speciali non pericolosi finalizzato all'attività di recupero e messa in riserva (R3 e R13).

A partire dall'art. 9 bis comma 1, lettera a), legge n. 2010/2008, esplicitamente emanato per venire incontro alle difficoltà del settore, il legislatore si è fatto carico di consentire un accertamento della perdita della qualifica di rifiuto anche a prescindere dai decreti ministeriali, evidentemente anche allo scopo di favorire lo sviluppo di impianti sperimentali basati su tecnologie innovative.

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 18 luglio 2022, n. 6093, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

Cons. Stato, Sez. IV 7 luglio 2025, n. 5888 - Carbone, pres.; Conforti, est. - Comune di San Godenzo (avv. Angotti, Orlando) c. Regione Toscana (avv. Ciari) ed a.

Ambiente - Realizzazione di un impianto eolico - Provvedimento autorizzatorio unico regionale.

La valutazione di incidenza costituisce lo strumento predisposto dall'ordinamento per valutare gli effetti di piani, programmi o interventi su habitat e specie di interesse euro-unitario. È il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. La rete Natura 2000 comprende le Zone di protezione speciale. Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale. La valutazione d'incidenza, per come costantemente interpretata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e delle Corti nazionali, si applica pertanto sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (e delle Zone di protezione speciale), sia a quelli che, pur collocandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. L'art. 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, infatti, subordina il requisito dell'opportuna valutazione dell'incidenza di un piano o di un progetto alla condizione che vi sia una probabilità o un rischio che quest'ultimo pregiudichi significativamente il sito interessato. Tenuto conto, in particolare, del principio di precauzione, un tale rischio esiste qualora non possa escludersi, sulla base di elementi obiettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato. La valutazione del rischio dev'essere effettuata segnatamente alla luce delle caratteristiche e delle condizioni ambientali specifiche del sito interessato

da tale piano o progetto. Nel contesto normativo italiano la valutazione di incidenza (VINCA) viene disciplinata dall'art. 6 del d.p.r. n. 120 del 2003, che ha sostituito l'art. 5 del d.p.r. n. 357 del 1997, di attuazione dei paragrafi 3 e 4 della citata direttiva "Habitat". L'obiettivo di tutela che, pertanto, si prefigge il Legislatore, europeo e nazionale, è quello massimo di conservazione dei siti, sia in via diretta (per piani e progetti da ubicarsi all'interno dei siti protetti) sia in via indiretta (per piani e progetti da ubicarsi al di fuori del perimetro delle dette aree, ma idonei comunque ad incidere, per le caratteristiche tecniche del progetto o la collocazione degli impianti o la conformazione del territorio, sulle caratteristiche oggetto di protezione), con attenzione sia all'impatto singolo del progetto specificamente sottoposto a valutazione, sia all'impatto cumulativo che potrebbe prodursi in connessione con altro e diverso piano o progetto (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 2 novembre 2023, n. 9440, in www.osservatorioagromafie.it, che riprende quanto affermato da Sez. VI 14 ottobre 2014, n. 5092, in *Foro amm.*, 2014, 10, 2575. Va puntualizzato, per opportuna chiarezza, che la disciplina dell'istituto è ancora enunciata dall'art. 5, d.p.r. n. 357/1997 come sostituito dall'art. 6, d.p.r. n. 120/2003.

*

Cons. Stato, Sez. VII 3 luglio 2025, n. 5753 - Franconiero, pres. f.f. ed est. - (*Omissis*) (avv.ti Corbyons e Mattiacci) c. Provincia autonoma di Trento (avv.ti Cattoni e Azzolini) ed a.

Ambiente - Stabilimento in cui sono smaltiti rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi per conto terzi - Autorizzazione integrata ambientale - Nuove BAT (*best available techniques*) di riferimento per l'attività

Deve ritenersi irrilevante l'assoluzione in sede penale riportata da una società per imputazioni varie, relative alle operazioni di trattamento dei rifiuti autorizzate nell'impianto di smaltimento da essa gestito, tra cui la miscelazione non autorizzata per partite non omogenee. Nella sede amministrativa, concernente il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 29 octies, comma 3, lett. a), del testo unico ambientale, si controverte in ordine al distinto profilo concernente la conformità a legge delle misure imposte dall'autorità competente per il legittimo scopo di migliorare il rendimento ambientale dell'impianto di smaltimento dei rifiuti, nell'ambito dell'ampia discrezionalità a quest'ultimo attribuita dalla legge, e sulla base degli elementi di carattere tecnico a disposizione, perché forniti dal soggetto autorizzato o acquisiti attraverso gli appositi controlli di legge. In questo ambito, la mancata dimostrazione in sede penale del superamento dei limiti autorizzati allo scarico non vale evidentemente ad elidere il potere amministrativo di disciplina delle attività di trattamento dei rifiuti nell'ambito dell'impianto autorizzato, il quale anzi si pone nella medesima direzione di raggiungere gli obiettivi di carattere ambientale penalmente tutelati (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I 3 luglio 2025, n. 912 - Spagnoletti, pres.; Allegretta, est. - Acciaierie e Tubificio Meridionali S.r.l. in liquidazione (avv. Di Cagno) c. Comune di Bari (avv.ti Dell'Anna e Caporusso).

Sanità pubblica - Ordine di rimozione e smaltimento di rifiuti - Proprietario incolpevole - Incompetenza del dirigente comunale ad adottare ordinanze di rimozione rifiuti.

È illegittima, per difetto di competenza, una ordinanza con la quale il Comune ha invitato il proprietario di un'area o fondo, a provvedere alla relativa bonifica, e, in particolare, a provvedere alla pulizia del terreno, mediante rimozione, recupero e smaltimento dei rifiuti ivi giacenti, con ripristino dello stato dei luoghi, ove sia stata adottata dal dirigente; trattasi, infatti, di potestà riservata espressamente al sindaco ex art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006; con la conseguenza che la suddetta ordinanza dirigenziale è viziata per incompetenza, in quanto l'art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, norma speciale sopravvenuta rispetto all'art. 107, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, prevale su quest'ultima (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. V 6 settembre 2017, n. 4230, in *Riv. giur. edil.*, 2017, 5, I, 1167.

*

Cons. Stato, Sez. VII 2 luglio 2025, n. 5734 - Lipari, pres.; De Carlo, est. - Officine Perusi S.r.l. (avv. Scappini) c. Comune di Bussolengo (avv. Castelletti) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Attività di raccolta, gestione e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi - Inquinamento - Responsabilità presunta e solidale del proprietario che abbia concesso in locazione un immobile dove si sia verificata la dispersione di rifiuti e di inquinamenti - Prova del comportamento doloso o colposo del proprietario.

In via generale, l'ordinamento comunitario non vieta agli Stati di introdurre una responsabilità presunta e solidale del proprietario che abbia concesso in locazione un immobile dove si sia verificata la dispersione di rifiuti e di inquinamenti. L'unico limite è che la presunzione sia relativa, e dunque consenta la prova contraria. Nell'ordinamento nazionale è stata seguita una diversa impostazione, che richiede la prova del comportamento doloso o colposo del proprietario come condizione per imporre l'obbligo della rimozione dei rifiuti abbandonati. Vi sono, però, anche delle norme di segno opposto, che tutelano interessi pubblici superiori. In particolare, al proprietario incolpevole può essere chiesto di adottare le misure di prevenzione necessarie a impedire la diffusione della contaminazione (art. 245, comma 2, d.lgs. n. 152/2006). Questa seconda norma, che codifica una fattispecie di responsabilità del custode dell'immobile ex art. 2051 c.c., restringe in misura sostanziale la portata della prima. Il proprietario, infatti, pur essendo esonerato dalla rimozione dei rifiuti in quanto non responsabile dell'abbandono degli stessi, potrebbe essere coinvolto qualora la rimozione fosse necessaria per impedire la diffusione della contaminazione (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 25 giugno 2025 n. 5510 - Carbone, pres.; Monteferrante, est. - Fallimento (Omissis) S.p.A. (avv. Renna) c. Comune di -(Omissis) (avv. Boscolo) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Obblighi della curatela fallimentare.

Il curatore fallimentare deve custodire l'ambiente: gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino di fondi inquinati (di cui all'articolo 192 Codice dell'ambiente) gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione e la responsabilità presuppone sempre l'accertamento del nesso di causalità tra la condotta e il danno ed il sistema osta a responsabilità oggettive o di posizione; la curatela fallimentare, essendo custode dei beni del fallito e detentrica dei rifiuti, risulta, in ogni caso, onerata alla rimozione degli stessi (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Ad. plen. 26 gennaio 2021, n. 3, in www.osservatorioagromafie.it; Cons. Stato, Sez. V 7 marzo 2022 n. 1630, *ivi*; Cons. Stato, Sez. IV 26 agosto 2024, n. 7239, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

Cons. Stato, Sez. IV 23 giugno 2025, n. 5466 - Lopilato, pres. f.f.; Loria, est. - Società Programma Ambiente Apuane s.p.a. (avv. Cecchetti, Clarich e Fantappiè) c. Regione Toscana (avv. Bora e Ciari) ed a.

Ambiente - Richiesta di revisione dell'AIA per una discarica per rifiuti non pericolosi e materiali contenenti amianto in matrice compatta e avvio di VIA *ex post*.

La VIA mira a stabilire, e conseguentemente a governare, in termini di soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia, gli effetti sull'ambiente di determinate progettualità. Tali effetti, comunemente sussumibili nel concetto di "impatto ambientale", si identificano nella alterazione «qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa» che viene a prodursi sull'ambiente, laddove quest'ultimo a sua

volta è identificato in un ampio contenitore, costituito dal «sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti», come si argomenta dall'art. 5, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 152 del 2006. Rilevante è la natura del potere esercitato con la VIA, che non è un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo, con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati. La VIA, in altri termini, costituisce un giudizio sintetico globale di comparazione tra il sacrificio ambientale imposto e l'utilità socio-economica procurata dall'opera medesima, tenendo conto anche delle alternative possibili e dei riflessi della c.d. opzione zero (1).

(1) In senso conforme cfr. cfr. Cons. Stato, Sez. II 2 settembre 2020, n. 5379, in *Foro amm.*, 2020, 9, 1709; Sez. VI 23 luglio 2018, n. 4484, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; Sez. IV 28 febbraio 2018, n. 1240, *ivi*; Sez. V 2 ottobre 2014, n. 4928, *ivi*; Sez. IV 23 aprile 2014, n. 2043, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; Sez. IV 17 settembre 2013, n. 4611, in *Foro amm. C.d.S.*, 2013, 9, 2449; Sez. IV 24 gennaio 2013, n. 468, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; Sez. V 17 gennaio 2012, n. 5295, in questa Riv., 2013, 613, con nota di P. COSTANTINO.

*

Cons. Stato, Sez. VII 12 giugno 2025, n. 5095 - Franconiero, pres.; Vivarelli, est. - Anagni Viva ed a. (avv. Teofilatto) c. Regione Lazio (avv. Chieppa) ed a.

Ambiente - Valutazione di impatto ambientale relativa a un impianto per la produzione di ceramiche con recupero di scorie da termovalorizzazione di RSU - Legittimazione processuale delle organizzazioni collettive in materia ambientale.

In materia ambientale, la legittimazione processuale delle organizzazioni collettive si fonda su un riconoscimento legislativo espresso ovvero su una previsione legislativa implicita che postula la ricorrenza di requisiti cumulativi, sintomatico della concreta rappresentatività, ossia: a) l'ente persegua il soddisfacimento dell'interesse ambientale che sia stabilito dallo statuto; b) l'ente presenti un'organizzazione stabilmente finalizzata a tutelare l'interesse; c) l'interesse diffuso abbia connotati di sostanziale "omogeneità" tra i soggetti che compongono la "comunità". In particolare, le associazioni ambientaliste elencate nell'art. 13 della legge n. 349 del 1986 godono del diritto di presentare ricorsi amministrativi contro atti giudicati illegittimi, senza la necessità di ulteriori verifiche da parte del Giudice, come stabilito dall'art. 18 della stessa legge. Questa normativa riconosce la loro capacità di intervenire in causa legate a danni ambientali. Per le associazioni che non figurino in questo elenco, la possibilità di ricorrere viene invece valutata individualmente, seguendo criteri specifici sviluppati dalla giurisprudenza. La decisione di ammettere queste associazioni all'azione legale si basa su tre condizioni principali: devono perseguire costantemente obiettivi di tutela ambientale secondo i loro statuti, devono dimostrare di essere rappresentative e stabili, e la loro area di interesse deve corrispondere alla zona in cui si trova il bene collettivo danneggiato (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. V 14 ottobre 2024, n.8208, in www.osservatorioagromafie.it.

*

Cons. Stato, Sez. II 5 giugno 2025, n. 4892 - Taormina, pres.; Altavista, est. - Comune di San Martino Buon Albergo (avv. Maggiora) c. Felisi (avv. ti Cuonzo, Gattamelata, Scappini) ed a.

Bellezze naturali - Area sottoposta a vincolo paesaggistico in quanto superficie coperta da bosco - Realizzazione di opere abusive, senza titolo edilizio e senza autorizzazione paesaggistica - Ambito di applicazione dell'art. 167 del d.lgs. n. 42/2004.

Il comma 4 dell'art. 167, d.lgs. n. 42 del 2004, costituisce norma eccezionale di stretta interpretazione, per cui l'interprete deve privilegiare la lettura più conforme al criterio di inestensibilità delle ipotesi di autorizzazione postuma con la conseguenza che, nei

casi dubbi, l'interprete deve prediligere l'opzione che abbia per effetto quello di restringerne e non di ampliarne il campo di applicazione. Il termine manutenzione straordinaria non è adoperato dall'art. 167 in senso "atecnico", trattandosi di un precisa qualificazione giuridica indicata nel Testo Unico dell'edilizia e come tale richiamata dall'art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, proprio al fine di escludere dalla sanatoria paesaggistica tutti gli altri interventi edilizi di cui all'art. 3 del d.p.r. n. 380 del 2001, come risulta confermato dal nuovo testo dell'art. 36 bis del Testo Unico dell'edilizia, introdotto dal d.l. 29 maggio 2024, n. 69, conv. dalla l. 24 luglio 2024, n. 105, che ha aggiunto la sanatoria paesaggistica postuma in caso di parziali difformità dal titolo edilizio (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. VII 31 dicembre 2023, n. 11390, in www.osservatorioagromafie.it; C.G.A.R.S. 22 gennaio 2025, n. 64.

*

Cons. Stato, Sez. IV 3 giugno 2025, n. 4831 - Sabato, pres. f.f.; Fasano, est. - Tozzi Green s.p.a. (avv. Sticchi Damiani) c. Regione Puglia, A.R.P.A. Puglia, A.S.L. Lecce, Comune di Martano (Le) (n.c.) ed a.

Ambiente - Procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) per la realizzazione del parco eolico - Valutazione negativa di compatibilità per interferenza con aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità DOP.

La valutazione di impatto ambientale ha principalmente il compito di verificare la compatibilità di un progetto considerando l'equilibrio tra i possibili effetti sull'ambiente e i benefici socio-economici previsti. Questa valutazione non riguarda solo aspetti tecnici, ma coinvolge anche scelte amministrative discrezionali, le quali sono sottratte al sindacato del giudice amministrativo, a meno che non emergano evidenti elementi di irrazionalità, illogicità e errori di fatto. La valutazione di impatto ambientale, quindi, non è solo un atto tecnico-amministrativo, ma costituisce anche un atto di indirizzo politico amministrativo relativo al corretto utilizzo del territorio, considerando una serie di interessi pubblici e privati contrapposti (urbanistici, naturalistici, paesaggistici e di sviluppo economico sociale). Nel processo di valutazione di impatto ambientale, l'amministrazione esercita un ampio margine di discrezionalità che non si limita a una valutazione puramente tecnica suscettibile di verifica esclusivamente attraverso criteri oggettivi e misurabili. Al contrario, tale processo coinvolge un'elevata discrezionalità amministrativa e istituzionale nell'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, andando oltre una mera valutazione tecnica e includendo considerazioni più ampie relativamente agli interessi in gioco. Soprattutto nel caso di realizzazione di diversi impianti, occorre avere riguardo alle dimensioni e all'impatto dell'opera finale sul territorio, risultando dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l'opera finale nel suo complesso che, incidendo sull'ambiente, deve essere sottoposta a VIA (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. V 14 ottobre 2024, n. 7987, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; id. 2 agosto 2024, n. 6947, in www.osservatorioagromafie.it.